



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE”**  
**(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)**  
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889  
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it  
Sito web: <http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it>  
Cod. Mecc. RCIC87400A - AMBITO 11 - C.F.= 91021610802 - C.U.= UF01SF

*Agli alunni e alle loro famiglie*  
*Al personale scolastico*  
*Al sito web*

*Oggetto: - D.L. n.24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*

- MI prot. 620 del 28/03/2022 - Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola.*
- MI prot. 410 del 29/03/2022 - Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2*

Con decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, è aggiornata la disciplina relativamente agli obblighi vaccinali per il personale scolastico e per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Dal 1° aprile 2022 resta fermo lo svolgimento delle attività in presenza e le misure già disposte ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. La circolare del MI prot. n. 620 del 28/03/2022 ha fornito indicazioni relativamente agli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. La Circolare del MI prot. n.410 del 29/03/2022 ha fornito indicazioni relativamente alle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2.

#### A) SCUOLA DELL’INFANZIA

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

#### B) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo dei casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

## PERSONALE SCOLASTICO

Per il personale scolastico resta ferma l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

In applicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, dal 1° aprile p.v. i docenti inadempienti all'obbligo vaccinale saranno utilizzati in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Si allegano i seguenti documenti a cui si fa esplicito rinvio per gli opportuni e specifici riferimenti e per gli aggiornamenti a seguito di mutamento del quadro normativo:

- decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”
- circolare MI prot. n. 620 del 28/03/2022 “*Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola*”
- circolare MI prot. n.410 del 29/03/2022 “*Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2*”

*Il Dirigente Scolastico*  
*Ing. Pietro Paolo MEDURI*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)